



COMUNE DI SCANDICCI

“Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi” UFFICIO CASA

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2015, 05/12/2015 e 19/03/2015 e Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1082 del 01/12/2014 e n. 1088 del 16/11/2015.

MISURA PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 14/06/2016

Determinazione Dirigenziale n. 153 del 27/06/2016

PREMESSO CHE

La Delibera G.R.T. n. 1082/2014 “*Contributi al sostegno della locazione. Misura straordinaria e sperimentale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità. Rendicontazione ed esiti della sperimentazione. Modifiche e integrazioni agli indirizzi operativi, criteri e modalità*”, prevede la prosecuzione di una specifica misura, in continuità con la Delibera G.R.T. n. 1088/2011, n. 1151/2012, n. 250/2013 e n. 1089/2013 finalizzate alla prevenzione dell'esecutività dei provvedimenti di sfratto per morosità nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza di: perdita del lavoro, cessazione dell'attività lavorativa, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare.

I Decreti Ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2014, 05/12/2014 e 19/03/2015 in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013 che ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartiscono le risorse del Fondo e stabiliscono criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole richieste per l'accesso ai contributi.

Entrambe le tipologie di contributi, regionale e statale, sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, ovvero sia intervenuta la convalida ma non ci sia ancora stata esecuzione.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi dello Stato e della Regione.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO (FONDI DELLA REGIONE TOSCANA)

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti, per avere accesso ai fondi della Regione Toscana:

1. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)¹;

¹ Modificato dalla L. 189/2002 – comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

2. titolarità di un contratto di locazione per un'unità immobiliare di edilizia privata ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

3. residenza, dalla stipula del contratto, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio;

4. documentato possesso della perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della situazione economica generale, quale ad esempio:

a) almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio è un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione);
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi, o consistente flessione dell'attività e del reddito derivante;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.

c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali: separazione, allontanamento di un componente, detenzione.

5. possesso di attestazione rilasciata dall'INPS, previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" presso un centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF), calcolati ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s. m. e i, dalla quale risultino valore ISE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a Euro 20.000,00;

6. non essere titolari per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare.

7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione.

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitto di cui alla L. 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengano erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato per più di due volte allo stesso soggetto.

I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

L' erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l' assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

ART. 1 bis - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO (FONDI DELLO STATO)

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, per avere accesso ai fondi dello Stato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. residenza, al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo oggetto del presente avviso, nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
3. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
5. possesso, da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, della perdita o consistente riduzione del reddito del nucleo dovuta ad una delle seguenti cause:
 - perdita del lavoro per licenziamento;
 - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - collocazione in stato di mobilità;
 - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 - cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali;
6. possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad Euro 35.000,00 e di un valore I.S.E.E non superiore a € 26.000,00, desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità;
7. di non essere né il richiedente, né alcuno dei componenti del suo nucleo familiare, titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Firenze di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

ART. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO (FONDI DELLA REGIONE TOSCANA)

Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti:

1. **prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario** (che rinuncia alla convalida dello sfratto) **e il locatario:** potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dell' ammontare delle spese e degli interessi legali reclamati, ma che non potrà superare il tetto massimo di **€ 8.000,00;**
2. **stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario:**

- contratto di locazione a "canone libero": contributo alla locazione da parte dell'Amministrazione Comunale fino a un massimo di **€ 6.000,00**;
- contratto di locazione secondo i Patti territoriali vigenti sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98: contributo alla locazione da parte dell'Amministrazione Comunale fino a un massimo di **€ 8.000,00**;

In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario, il contributo potrà essere finalizzato sia al pagamento della morosità pregressa sia al pagamento delle mensilità del canone di locazione del nuovo contratto. L'importo massimo del contributo erogabile non potrà essere superiore agli importi stabiliti al punto 2.

3. stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo proprietario sostegno al nucleo familiare per l' inizio della nuova locazione fino ad un massimo di **€ 8.000,00**;

In caso di stipula di un nuovo contratto di locazione per un alloggio diverso da quello oggetto della procedura esecutiva di sfratto, il contributo sarà finalizzato alla stipula del nuovo contratto per il pagamento della cauzione e delle mensilità del canone di locazione. Il numero delle mensilità stabilito dal Comune e comunque l'importo massimo del contributo erogabile non potrà essere superiore all'importo stabilito al punto 3.

I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (prima o post della convalida dello sfratto per morosità), dovranno sottoscrivere un accordo contenente a pena di inammissibilità:

- l'accettazione del proprietario dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere;
- espressa rinuncia del proprietario agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso.

Il contributo erogato sarà liquidato **unicamente e direttamente al proprietario** che, nei casi 1 e 2 sopra citati, avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto e a qualsiasi pretesa sui fitti pregressi non pagati e non coperti dal contributo, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si potrà rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

ART. 2 bis – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO (FONDI DELLO STATO)

Gli interventi che potranno essere attuati avvalendosi del Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6 comma 5 del DL n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 e dai Decreti Ministeriali Infrastrutture e trasporti attuativi del 14/05/2014, 05/12/2014 e 19/03/2015 prevedono un contributo massimo concedibile che **non può superare l'importo di € 8.000,00** e potranno essere erogati secondo le seguenti modalità:

1. Inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano **un nuovo contratto di locazione a canone concordato** con il vecchio proprietario che rinuncia alla convalida dello sfratto oppure rinunci all'esecutività del provvedimento di sfratto già convalidato e sottoscriva con l'inquilino un nuovo contratto a canone concordato;
2. Inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta **il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione a canone concordato**. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
3. Inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio. Al proprietario, tramite il richiedente, verrà erogato, a titolo di ristoro, un contributo che copra i canoni di locazione relativi al periodo di differimento, in ogni caso non può superare il tetto di € 8.000,00.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 14.05.2014 e del D.M. 05.12.2014, in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013, costituisce **critério preferenziale** per la concessione del contributo, nel caso di domande giacenti, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minorenni;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 3 ULTERIORI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL NUCLEO FAMILIARE (punto 3.2 lettera "a" allegato C Deliberazione GRT 250/2013 (SOLO PER I FONDI DELLA REGIONE TOSCANA))

Nell'ambito di quanto previsto dalla Deliberazione G.R.T. n. 250/2013 e n. 1089/13, potranno essere attivati ulteriori interventi, concordati in ambito del Lode Fiorentino, quali ad esempio:

- 1. prosecuzione temporanea di contratti di locazione in essere tra il proprietario e il locatario** al fine di tutelare il nucleo familiare da situazioni di urgenza-emergenza, in attesa di potersi trasferire presso un nuovo alloggio per il quale verrà stipulato un nuovo contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 o ai sensi della L.R.T. 96/96 e s. m. e i.. In tali situazioni al fine di favorire il passaggio "da casa a casa", il Comune potrà erogare un contributo per consentire la prosecuzione della permanenza almeno di 6 (sei) mesi del nucleo presso l'abitazione, concedendo al proprietario un contributo fino ad un massimo di **€ 6.000,00**.

Per poter accedere a tale beneficio, l'inquilino dovrà presentare al Comune di Scandicci una dichiarazione del proprietario del nuovo alloggio con i tempi e le modalità del trasferimento e la stipula del contratto;

- 2. sostegno al nucleo**, che ha i requisiti previsti all'art. 1 del presente Avviso, **per il pagamento canone di locazione dopo la prosecuzione di un nuovo contratto** per un periodo massimo di 6 mesi e per un importo fino a un massimo di **€ 6.000,00**.

Per la concessione di tale contributo la Commissione Comunale valuterà le condizioni socio-economiche del nucleo.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dai documenti di seguito indicati:

1. carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
2. contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente, per il quale alloggio vi sia in corso una procedura di sfratto;
3. atto di intimazione di sfratto per morosità ed eventuali atti successivi (verbali di udienza, provvedimento di convalida, atto di precetto, preavviso di rilascio/sfratto);
4. in caso procedura di sfratto senza che sia intervenuto il provvedimento di convalida: autorizzazione a contattare il proprietario o dichiarazione di disponibilità del proprietario alla rinuncia agli atti del processo;
5. in caso procedura di sfratto per la quale sia già intervenuto il provvedimento di convalida: dichiarazione del locatore precedente di disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione o nuovo contratto di locazione sottoscritto con lo stesso locatore precedente o con altro proprietario;
6. documenti comprovanti la morosità incolpevole di cui all'art. 1 o 1bis, del presente Avviso;
7. documento di identità.

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità

accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o della riduzione dell'attività lavorativa o delle altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti appartenenti al nucleo familiare con invalidità ed eventuali altre informazioni.

L'Ufficio Casa, inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura ed alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto disponibile presso l'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, o l'UFFICIO CASA o liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it/bacheca.

La domanda, debitamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato e presentata presso l'U.R.P.

- L'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, è situato al piano terreno del Palazzo Comunale, Piazzale della Resistenza n.1, aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00.
- L'Ufficio Casa del Comune, potrà fornire informazioni specifiche ed assistenza alla compilazione, è situato al II piano del Palazzo Comunale, aperto al pubblico nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00, il Giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00 riceve solo su appuntamento, che potrà essere preso sia di persona che per telefono

La mancata sottoscrizione della domanda comporta la sua inammissibilità.

ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande potranno essere presentate a partire da tale data.

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 1 dicembre 2016.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

Il Comune, attraverso l'Ufficio Casa e la Commissione Comunale, verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione incolpevole, ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verrà sottoposta alla valutazione finale della Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 8, al fine dell'ammissione al beneficio. L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dall'Ufficio Casa per iscritto al richiedente entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, nel caso di contributi concessi a valere sui fondi della Regione Toscana, dispone il pagamento per il tramite del soggetto gestore Casa S.p.A.

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse regionali e statali assegnate al Comune di Scandicci.

ART. 8 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

Le domande presentate a fronte del presente Avviso saranno valutate da una Commissione tecnica che viene individuata nella Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie previste nella Legge Regionale – E.R.P. e Mobilità di cui al decimo comma dell'art. 5 della Legge Regione Toscana n. 96/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana 41/2015 (Regolamento approvato con D.C.C. n. 128/2015, istituita Commissione con D.G.C. n. 17 del 02/02/2016 nominata con atto sindacale n. 207 del 18/02/2016).

ART. 9 – RICORSI

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio, il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Scandicci, indirizzata alla Commissione Comunale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Entro lo stesso termine il proprietario dell'alloggio potrà far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni indipendentemente dalla proposizione del ricorso da parte richiedente. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla Commissione Comunale.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entrambe le tipologie di contributo (Regionale o Statale) non possono essere cumulate; il contributo sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario, che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

ART. 11 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000). Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 12 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n° 1088/11, n. 1151/2012, n. 250/2013 e n. 1089/2013, n. 1082/14 e 1088/2015 e al DL n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 e ai Decreti Ministeriali Infrastrutture e Trasporti del 12/05/2014, 5/12/2014 e 19/03/2015

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amm.vi del Comune di Scandicci Dott. Antonello Bastiani.

Il Dirigente del Settore Entrate e
Servizi di Supporto e Amministrativi
(Dott. Antonello Bastiani)